



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF201

## INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 13

OGGETTO	CORRISPETTIVI TELEMATICI ED EMISSIONE DELLO "SCONTRINO ELETTRONICO" DAL 1 GENNAIO 2020 – LA PROCEDURA ON-LINE
RIFERIMENTI	ART.
CIRCOLARE DEL	11/11/2019

*Sintesi: per molti contribuenti (soggetti IVA con Volume d'affari 2018 < o = a 400.000 euro) il primo invio del c.d. "Scontrino elettronico" verrà effettuato dal 1° gennaio 2020. Se essi non saranno dotati, per quella data, del registratore telematico, dovranno utilizzare la procedura web dell'Agenzia Entrate dall'area riservata Fatture e Corrispettivi.*

### SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI CORRISPETTIVI DAL 01.01.2020

A decorrere **dal 1° gennaio 2020**, i **soggetti passivi IVA**:

- che effettuano operazioni nell'ambito del **commercio al dettaglio (o assimilate)**, per le quali è previsto **l'esonero dalla fatturazione**, ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72,
- e che hanno realizzato un **volume d'affari inferiore o uguale a 400.000 euro** nel 2018 (verifica del rigo VF50 della Dichiarazione IVA 2019 – anno 2018)

sono tenuti:

- ✓ alla **memorizzazione elettronica**
- ✓ e **trasmissione telematica** dei corrispettivi giornalieri (art.2, co.1, D.Lgs. n. 127/2015)

DECORRENZA DELL'OBLIGO	SOGGETTI INTERESSATI
1/07/2019	Soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 DPR 633/72 che nel 2018 hanno realizzato un <b>volume d'affari complessivo &gt; 400.000 euro</b>
1/01/2020	Tutti i soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 DPR 633/72

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri **sostituiscono**:

- **l'obbligo di registrazione** di cui all'art. 24, c. 1 DPR 633/72 (tenuta del registro corrispettivi);
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale mediante **scontrino/ricevuta fiscale**, fermo restando:
  - ✓ l'obbligo di emissione della **fattura su richiesta** del cliente
  - ✓ l'emissione del **"documento commerciale"**

Dunque, dal 1/01/2020 **tutti** i dettaglianti/assimilati:

**A) in generale: non sono più tenuti**

- **all'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale**
- **né alla registrazione dei corrispettivi**

ma solamente all'assolvimento dei **nuovi obblighi telematici**, di cui all'art. 2 DLgs. 127/2015.

**B) in deroga:** potranno avvalersi del "regime transitorio" semestrale (fino al 30/06/2020) nel caso in cui abbiano rilevato un volume d'affari 2018 non superiore ad €. 400.000; si tratta di procedere:

- alla memorizzazione dei corrispettivi, tramite emissione di scontrino/ricevuta fiscale
- alla trasmissione telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo, tramite l'apposita funzionalità.

**Regime transitorio:** per i dettaglianti/assimilati con volume d'affari 2018 superiore a €. 400.000:


- ✓ il regime transitorio scadrà al 31/12/2019
- ✓ da tale data non potranno più emettere scontrino/ricevuta fiscale, con successivo "invio telematico".





**Fattura "immediata"** l'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmisione telematica **viene meno** qualora i corrispettivi siano documentati **mediante fattura "immediata"** (Interpello 149/2019 e Faq ), cioè tramite fattura inviata all'SDI nello stesso giorno (cd "contestuale") o nei 12 giorni successivi a disposizione.

### CORRISPETTIVI TELEMATICI



### SOGGETTI ESONERATI

Il DM 10/05/2019 (emanato in attuazione dell'art. 2 c. 1 DLgs. 127/2015), ha individuato le **operazioni escluse dai nuovi obblighi, anche se in via transitoria:**

RIF. NORM.	OPERAZIONI ESCLUSE DALL'OBBLIGO	TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'ESONERO	ALTRI OBBLIGHI
<b>DM</b> <b>10.5.2019</b> Art. 1 lett. a)	Operazioni ex art. 2 del DPR 696/96 (es. <b>cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali, ecc.)</b>	<b>Fino a data da definire con successivo DM</b>	<b>Registrazione dei corrispettivi</b>
	Operazioni ex DM 13.2.2015 ( <b>servizi connessi alla duplicazione della patente, ecc.)</b>		
	Operazioni ex DM 27.10.2015 ( <b>servizi elettronici, di telecomunicazione e tele-radiodiffusione resi a privati</b> )		
<b>DM</b> <b>10.5.2019</b> Art. 1 lett. b)	<b>Prestazioni di trasporto pubblico</b> collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto		
<b>DM</b> <b>10.5.2019</b> Art. 1 lett. c)	Operazioni <b>collegate e connesse</b> a quelle di cui all'art. 1 lett. a) e b)	<b>Fino al 31.12.2019</b>	<b>Registrazione dei corrispettivi e certificazione mediante scontrino / ricevuta fiscale</b>
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 <b>effettuate "in via marginale"</b> rispetto a quelle di cui alle lett. a) e b)		
	<b>N.B.:</b> si considerano effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi <b>non superano l'1% del vol. d'affari 2018.</b>		
<b>DM</b> <b>10.5.2019</b> Art. 1 lett. d)	Operazioni effettuate a bordo di una <b>nave, di un aereo o di un treno</b> nel corso di un trasporto internazionale	<b>Fino a data da definire con successivo DM</b>	
<b>DM</b> <b>10.5.2019</b> Art. 2 co. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, <b>effettuate "in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante</b>	<b>Fino al 31.12.2019</b>	



**N.B.:** è sempre ammesso procedere con la procedura telematica **su base volontaria** (Interpello 139/2019).



**Contribuenti minimi e Forfettari:** nessun esonero specifico è previsto per i soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati (ex L. 190/2014 ed art. 27 DL 98/2011).

### DISPENSA DA OPERAZIONI ESENTI

Coloro che effettuano **in prevalenza operazioni esenti** potrebbero pensare di scegliere **l'esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** avvalendosi dell'opzione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72. L'opzione consente, infatti

- di fruire dell'**esonero dagli obblighi documentali per le operazioni di cui all'art. 10 DPR 633/72**
- obblighi che, tuttavia, permangono per le operazioni esenti ex art. 10 Dpr 633/72:
  - ✓ n. 11 (cessioni di oro da investimento)
  - ✓ n. 18 (**prestazioni sanitarie**)
  - ✓ n. 19 (**prestazioni di ricovero di case di cura, ospedali, ecc.**).

Nonostante la norma faccia riferimento ai soli obblighi di "fatturazione e registrazione", l'esonero deve considerarsi riferito anche **all'emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale** (v. RM MEF n. 320230/85).

#### Esempio

Le prestazioni rese da una casa di riposo per anziani, essendo assimilate alle prestazioni alberghiere, sono esonerate dall'emissione della fattura e soggette a certificazione fiscale. In particolare, l'Amministrazione ha riconosciuto che, laddove la casa di riposo avesse deciso di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 (trattandosi di prestazioni esenti ex art. 10 n. 21) del DPR 633/72), **avrebbe potuto ritenersi esonerata dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale.**

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015:

- la memorizzazione
- e la trasmissione dei corrispettivi

sostituiscono:

- **le modalità di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta,**
- nonché l'annotazione sul registro dei corrispettivi,

si potrebbe sostenere che l'opzione di cui all'art. 36-bis consente di fruire anche **dell'esonero dai nuovi adempimenti, stante, appunto, la loro funzione "sostitutiva" degli adempimenti tradizionali.**



**NOTA BENE** – L'emissione della fattura su richiesta del cliente, è sempre obbligatoria (ex art. 36-bis del DPR 633/72), anche se il documento assume rilevanza soltanto per il richiedente.

Sussiste anche l'obbligo di emettere il **documento commerciale** di cui al DM 7 dicembre 2016, se:

- se questo è rilasciato con indicazione del codice fiscale o della partita IVA del cliente, su sua richiesta, e quindi risulti valido ai fini fiscali,
- ma anche quando non assuma tale valenza, essendo la sua emissione comunque finalizzata a consentire al cliente l'esercizio dei diritti di garanzia.

Nella maggior parte dei casi,

- i soggetti che effettuano **operazioni esenti** escluse dalla fatturazione
- e per le quali sia ammessa la **dispensa dagli adempimenti**
- sono **esonerati anche dalla certificazione fiscale** (art. 2 lett. n) del DPR 696/96).

**Di conseguenza, sono esonerati anche dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.** Infatti, l'art. 1 del DM 10.05.2019 esclude dai nuovi obblighi, almeno in una prima fase, le operazioni di **cui all'art. 2 del DPR 696/96, già esentate dallo scontrino e dalla ricevuta fiscale.**

## ATTIVITA' FINANZIARIE/ASSICURATIVE

La dispensa è in genere **utilizzata** dagli **operatori del settore finanziario** e assicurativo (banche e assicurazioni, promotori finanziari, agenti assicurativi, ecc.), mentre non viene utilizzata nel settore sanitario (posto l'obbligo di emettere comunque fattura).

Le operazioni finanziarie/assicurative, peraltro:

- ⇒ **risultano già esonerate dalla fatturazione** (posta la assimilazione alle operazioni dei commercianti al minuto ex art. 22 c. 1 n. 5 e 6 Dpr 633/72)
- ⇒ per cui l'opzione ha come **effetto il solo esonero da annotazione sul registro dei corrispettivi**.

### OPERAZIONI ESENTI DELL'ART. 10 DPR 633/72 - SINTESI

FATTURA (non richiesta dal cliente)	COMMI dell'ART. 10 DPR 633/72																
	1	2	3	4	5	6	7	8	8bis	8ter	9	10	11	12	13	14	15
in generale (art. 22 n. 6) (con obbligo di registrazione)	-	-	-	-	-	- (*)	-	-	si	si	-	si	si	si	si	si	si
per dispensa art. 36-bis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-

(\*) Lotterie, slot-machine, ecc.: il mancato obbligo di emissione di fattura discende dal p.to 4 dell'art. 22

FATTURA	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6
in generale (art. 22 n. 6)	-	si	si	si	si	-	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
per dispensa art. 36-bis	-	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opzione per la dispensa: si evita (salvi i 3 casi citati – n.11-18-19) non solo l'emissione di fattura, ma anche la sua registrazione.

#### Esempio

Mario Rossi, agente assicurativo, per un noto gruppo italiano, in regime di contabilità ordinaria, percepisce provvigioni mensilmente.  
Trattandosi di **operazioni finanziarie o assicurative**, esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 1) e 2) del DPR 633/72.

Queste restano soggette ai medesimi obblighi previsti **fino al 31 dicembre 2019**, ossia alla:

- **sola annotazione sul registro dei corrispettivi**,
- senza obbligo di:
  - ✓ memorizzazione e trasmissione telematica,
  - ✓ né di emissione dello scontrino o della ricevuta.

I soggetti che effettuano prevalentemente tali operazioni, dunque, potrebbero avere convenienza a esercitare **l'opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis** del DPR 633/72, al solo fine di beneficiare dell'esonero dalla registrazione dei corrispettivi.

### OPZIONE

L'opzione per la dispensa degli adempimenti:

- va esercitata nel **quadro VO** con la barratura dell'apposita casella (applicandosi comunque il "comportamento concludente")
- è valida fino a revoca, è **vincolante** per **almeno un triennio**.

VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI

Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐

**ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITA'**: l'opzione per la dispensa riguarda **singolarmente** ciascuna attività.

## STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE E L'INVIO DEI DATI

La memorizzazione/invio telematico dei corrispettivi vanno effettuati tramite **due strumenti specifici** e alternativi:


- A) tramite i **registratori telematici** (di cui al Provv. 182017/2016)
- B) o in alternativa, la **procedura web gratuita** (di cui al Provv. 99297/2019) accessibile dal portale Fatture e Corrispettivi, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili.

La scelta tra le due alternative:

- ⇒ che è **del tutto libera** (senza peraltro richiedere di esercitare una specifica opzione)
- ⇒ in concreto risulterà influenzata dal tipo di attività esercitata
  - per attività caratterizzate da un'elevata frequenza di operazioni (es: parrucchieri, negozianti, ecc.) è consigliabile l'adozione dei registratori telematici, in quanto molto più agevole
  - mentre per le sole attività artigianali con un ridotto numero di corrispettivi si potrà pensare di optare per l'accesso al portale dell'Agenzia Entrate, per l'emissione di ciascun singolo corrispettivo telematico.

Peraltro, attualmente l'utilizzo della procedura web richiede la **connessione di rete attiva** (al momento in cui è necessario certificare il corrispettivo), anche se è allo studio una procedura "off-line" (cioè la possibilità di memorizzare il corrispettivo laddove non sia temporaneamente disponibile la rete Internet, con successiva invio nel primo momento in cui questa si renda disponibile).

### L'USO DEL REGISTRATORE TELEMATICO



## LA PRIMA MESSA IN FUNZIONE

L'installazione dei registratori richiede la presenza di un **tecnico abilitato** (che in generale effettua l'intera procedura, parte della quale può essere direttamente espletata dall'esercente, ma non dall'intermediario abilitato di quest'ultimo) e richiede che siano effettuate, innanzitutto, le seguenti operazioni:

FASE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE
1. CENSIMENTO	IDENTIFICARE UNIVOCAMENTE L'APPARECCHIO	Il tecnico abilitato inserisce nel RT: ✓ i propri dati identificativi ✓ e la partita IVA dell'esercente e trasmette all'Agenzia la richiesta del certificato dispositivo; ottenuto il certificato, il registratore si trova nello stato " <b>censito</b> "
2. ATTIVAZIONE	ASSOCIARE L'APPARECCHIO A UN ESERCENTE SPECIFICO	Il tecnico abilitato invia la richiesta di attivazione dall'apparecchio Il sistema dell'Agenzia verifica la congruità dei dati relativi all'esercente In caso di esito positivo, il sistema produce un <b>QR CODE</b> , che viene messo a disposizione dell'esercente in apposita <b>area riservata del portale Fatture e Corrispettivi</b> e <u>dovrà essere apposto in apposito alloggiamento del registratore</u> , in luogo visibile ai clienti Al termine di tale procedura, l'apparecchio si trova nello stato " <b>attivato</b> "
3. MESSA IN SERVIZIO	ABILITARE IL RT ALLA TRASMISSIONE DEI DATI	Il <b>tecnico abilitato</b> congiuntamente o successivamente all'attivazione del registratore abilita il RT.



**Verifiche:** gli apparecchi vanno sottoposti a verifiche periodiche, di regola **con cadenza biennale**.

L'esercente, autonomamente o tramite intermediario delegato, **deve effettuare l'accreditamento sul portale Fatture e Corrispettivi** per poter usufruire dei servizi relativi alla gestione dei registratori, come la:

- ⇒ consultazione dei dati degli apparecchi,
- ⇒ registrazione dei cambi di stato degli stessi,
- ⇒ **download del QR CODE**,
- ⇒ **e del libretto di dotazione informatico del registratore**, gestione delle situazioni di emergenza dovute all'assenza di rete o connettività o al mancato funzionamento del dispositivo, ecc.).

Home corrispettivi

Accreditamento

### Servizi per Accreditamento

Produttore

Gestore ed Esercente

## Accreditamento Gestore ed Esercente

Per l'accreditamento è necessario valorizzare i dati presentati nella maschera corrente

Codice Fiscale:  
DLCCRL80R55G914W

Partita IVA:  
02412160307

Denominazione/Cognome e Nome:  
DE LUCA CARLA

Tutti i campi sono obbligatori

### Tipologia

- ☐ GESTORE in ambito Distributori automatici
- ☐ ESERCENTE in ambito Registratori Telematici





## Tipologia

- ☐ GESTORE in ambito Distributori automatici
- ☒ ESERCENTE in ambito Registratori Telematici

## Domicilio fiscale

## Regione:

Veneto

## Provincia:

Venezia

## Contatti

## Indirizzo e-mail:

info@xy.it

## Recapito telefonico:

349/6155152



**N.B.:** Il conferimento (o la revoca) della delega alla consultazione dei dati è effettuato con le modalità previste dal Provv. 291241/2018, presentando il **modello ministeriale per il conferimento della delega per l'utilizzo sei servizi di fatturazione elettronica e barrando il codice "5"**.

## CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

## A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI

1. Codice fiscale

Conferisce delega

☐

Revoca delega

☐

Cognome e nome/denominazione

2. Codice fiscale

Conferisce delega

☐

Revoca delega

☐

Cognome e nome/denominazione

## Per l'utilizzo dei seguenti servizi:

1. ☐ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2. ☐ Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. ☐ Registrazione dell'indirizzo telematico
4. ☐ Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. ☒ Accreditamento e censimento dispositivi

Fino al

Massimo 2 anni

La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.

**ATTENZIONE:** I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

I RT (**censiti e non ancora in servizio**) possono essere utilizzati temporaneamente come registratori di cassa (per l'emissione di scontrini o ricevute fiscali).



**ATTENZIONE:** Per i soggetti **dotati di più registratori**, dunque, è consentita la sostituzione graduale degli apparecchi che, tuttavia, dalla data di entrata in vigore dell'obbligo **devono essere messi in servizio in modo unitario** (Interpello 139/2019 e 201/2019).

### TERMINI DI INVIO DEI DATI

I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (art. 6, DPR 633/72 e art. 2, co. 6-ter, DLgs. 127/2015).

Restano fermi **l'obbligo di memorizzazione giornaliero dei dati** e i termini previsti per le liquidazioni periodiche.



**ATTENZIONE:** L'invio deve avvenire nella **fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00**.

Sono comunque previste specifiche procedure di invio in caso di interruzione dell'attività dovuta a chiusura domenicale, attività stagionale, ecc.

Inoltre, nel portale web Fatture e Corrispettivi sono disponibili **funzionalità che consentono di gestire alcune situazioni di emergenza nell'utilizzo dei registratori** (es. assenza di rete internet, problemi di connettività del dispositivo, ecc.).



**MORATORIA DELLE SANZIONI - Primo semestre di applicazione (fino al 30.06.2020)** - Per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi le **sanzioni** di cui all'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 **non si applicano** se il soggetto passivo trasmette i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta** (art. 2, co. 6-ter, DLgs. 127/2015).

#### Esempio

Mario Rossi, commerciante al minuto tenuto alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dall'1.01.2020 può trasmettere i dati relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2020 entro il 28.02.2020.

La relativa imposta dovrà comunque essere computata nella liquidazione mensile del mese di gennaio 2020, da effettuarsi entro il 16.02.2020.

Qualora inviasse i dati oltre il mese successivo a quello di effettuazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, co. 6 del DLgs. 127/2015.

Si ricorda che **beneficiano della moratoria** (CM 15/E/2019):

- i soggetti che alla data di entrata in vigore dell'obbligo hanno messo in servizio i registratori telematici;
- ma anche i soggetti che a tale data non hanno ancora nella loro disponibilità un registratore telematico.

### UTILIZZO DEL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI” – IL REGIME TRANSITORIO

I contribuenti che, nell'ambito del “Regime transitorio”, invieranno i dati dei corrispettivi telematici tramite il **sito dell'Agenzia Entrate** (dal portale **Fatture e Corrispettivi**) perché:

- **sprovvisi del registratore telematico (RT)**
- **o perché sono in attesa dell'installazione**

potranno procedere con le seguenti 2 modalità:

- 1) “**Documento commerciale on line**” permette di creare lo scontrino secondo i nuovi standard e di inviare telematicamente i dati, oltre che di generare e stampare i file ricevuta;
- 2) “**Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)**”, da cui è possibile creare e inviare in modo telematico i dati degli scontrini per gli esercenti sprovvisti di RT.




## 1) EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE ON-LINE

Nei primi **sei mesi di transizione**, potranno creare il **documento commerciale** e inviare i dati, e accreditare chi utilizza o produce l'apparecchio che sostituisce la vecchia cassa.

La **procedura web** messa a disposizione gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate è accessibile dall'area riservata **Fatture e Corrispettivi**, all'interno del servizio "**Documento commerciale online**".


Tale procedura consente di:

- ⇒ **generare il documento commerciale**
- ⇒ **di memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a ogni operazione,**
- ⇒ **e di visualizzare i documenti emessi.**



E' possibile generare un **documento commerciale** del tipo:

- **vendita**
- **reso**
- **o annullo**



Verranno caricati i dati relativi all'operazione, es. cessione di caramelle per 100 euro di imponibile:

Il documento commerciale è il frutto di una serie di **informazioni indicate dall'esercente** ed elaborate dal sistema per **ognuna delle voci di spesa**:

- quantità;
- descrizione prodotto;
- prezzo unitario;
- imponibile;
- sconto;
- imponibile sconto;
- aliquota IVA;
- IVA,
- Totale.

Elementi contabili									
<a href="#">Rubrica prodotti e servizi</a>									
Q.tà*	Descrizione prodotto/servizio*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €	
10,00	cessione caramelle	10,00	100,00	0,00	100,00	22%	22,00	122,00	
Importo totale IVA €:		Sconto totale €:		Importo detraibile/deducibile €:		Totale imponibile €:		Ammontare complessivo €:	
22,00		0,00		0,00		100,00		122,00	

oltre al dato relativo al pagamento, che può avvenire:

- in **contanti**;
- con **moneta elettronica**;
- o può trattarsi di un **corrispettivo non riscosso**.

Pagamento			
Pagamento in contanti importo €:	Pagamento con strumenti elettronici importo €:	Corrispettivo non riscosso importo €:	Documento commerciale collegato:
122,00	0,00	0,00	

Con l'introduzione della casella "**corrispettivo non riscosso**" è possibile rilevare un'operazione che non ha avuto effettiva manifestazione finanziaria, ma che va certificata.

#### Esempio

Mario Rossi sottoscrive con il ristorante La Perla una convenzione, dato che abitualmente consuma il pranzo presso il locale; La Perla emetterà un'unica fattura a fine mese e ad ogni consumazione del pasto giornaliera invierà un documento commerciale on line, con indicato l'importo del corrispettivo non riscosso.

**IL CASO DEI TICKET RESTAURANT** - L'esercente che, a fronte della somministrazione resa, accetta il pagamento mediante ticket restaurant deve:

- rilasciare il **documento commerciale**, al momento di ultimazione della prestazione,
- includere i corrispettivi pagati mediante ticket nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi, anche se lo stesso importo sarà oggetto di fatturazione nei confronti della società che emette i buoni.

Tale modalità di rilevazione delle operazioni **non comporta duplicazioni**, in quanto l'imposta a debito dovrà essere computata una sola volta, nella liquidazione **relativa al periodo in cui si è verificata l'esigibilità dell'IVA** (cioè in coincidenza del pagamento del controvalore del buono, o dell'emissione della fattura, se anteriore al pagamento).

In caso di disallineamenti tra i dati dei corrispettivi trasmessi in via telematica e l'imposta calcolata in sede di liquidazione periodica dall'esercente, l'Agenzia delle Entrate continuerà a fare riferimento al momento di esigibilità dell'imposta, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (Interpello 394/2019 e 419/2019).

#### Esempio

Roberto Bianchi riceve dal suo datore di lavoro ticket restaurant. Si reca al market dotato di gastronomia dove paga 20 euro, utilizzando 12 euro di ticket e pagando la differenza in contanti. Il market invierà il documento commerciale on line digitando 8 euro come incassati in contanti e 12 euro come corrispettivo non riscosso.

**IL CASO DELLA VENTILAZIONE** - I soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione possono emettere il **documento commerciale anche senza l'indicazione dell'aliquota IVA** applicabile alla singola cessione di beni, purché nel medesimo documento sia indicata, quale causa di esclusione dall'imposta, **la codifica "AL-Altro non IVA"**.

In ogni caso, tali soggetti devono segnalare, mediante apposita stringa informatica, l'applicazione della ventilazione nell'ambito del file xml contenente i dati dei corrispettivi da inviare (Interpello 420/E/2019).

**IL CASO DELLA RIVENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO** - I registratori telematici non sono muniti di funzioni specifiche per la rilevazione dei corrispettivi, relativi alla **rivendita di titoli di viaggio** (es. biglietti o abbonamenti degli autobus), dato che i relativi importi non devono essere oggetto di memorizzazione elettronica, né devono essere documentati mediante documento commerciale.

Infatti, nel caso della **rivendita di titoli di viaggio**, **l'IVA è assolta dal gestore del servizio di trasporto** (art. 74 del DPR 633/72) e al rivenditore spetta il solo **aggio**, che viene documentato separatamente mediante fattura emessa nei confronti del gestore del servizio medesimo (Interpello 394/2019).

### PROCEDURE DI RESO

Le **procedure di reso**, concernenti le operazioni documentate mediante scontrino fiscale, sono applicabili anche in caso di operazioni certificate con documento commerciale, purché la procedura di rettifica dell'IVA fornisca gli elementi necessari a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario (RM nn.154/E/2001 e 219/E/2003).



**PROCEDURA WEB:** ove sia utilizzata la procedura web, la **memorizzazione è effettuata contestualmente alla generazione del documento commerciale** e riguarda i dati di ogni singola operazione (art. 2, co. 6-ter, DLgs. 127/2015).

Nel caso l'invio venga scartato, gli esercenti sono tenuti a effettuare l'invio del file corretto **entro i 5 giorni lavorativi successivi** alla comunicazione di scarto (Prov. 182017/2016, § 3.4).

Una volta completata l'operazione di inserimento, il sistema offre un **riepilogo dei dati del documento commerciale**, per verificare che siano stati inseriti correttamente.

Infine, si è pronti per **confermare**, ed eventualmente salvare e stampare, il file. Una volta confermato il documento commerciale non sarà più possibile modificare i dati inviati ma solo stamparli:

### Conferma documento di Vendita

Una volta confermato un documento non potrà essere aggiornato e/o cancellato

Premi **Procedi** per portare a termine la generazione del documento commerciale

Procedi

Annulla

E' possibile visualizzare il **riepilogo di tutti i corrispettivi** inviati:

### Visualizzazione

[Info&assistenza](#)

Ricerca documento commerciale

Numero progressivo:	Data emissione documento dal:	Data emissione documento al:	Tipo operazione:
<input type="text"/>	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Azzera"/>			

## 2) CORRISPETTIVI PER ESERCENTI SENZA RT


La seconda funzione, per inviare i dati dello scontrino elettronico, consente agli operatori di rispettare il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi anche senza registratore telematico.



**ATTENZIONE:** anche tale soluzione che non è permanente: è **inutilizzabile**, infatti, **dopo 6 mesi dall'introduzione dell'obbligo**.

Da **Fatture e corrispettivi** si entra nella sezione **“Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)”**, si aprono per l'utente **4 possibilità**:

- **generazione del file:**
- **crea nuovo file**, dedicato alla compilazione manuale;
- **importa da file XML**, dedicato all'upload di un documento già predisposto;
- **trasmissione** (permette di scegliere un file dal pc e di inviarlo direttamente al Sistema ricevente);
- **annullamento**, per annullare i dati di un file già trasmesso.



Per **inserire manualmente i corrispettivi giornalieri** e inviare i dati relativi allo scontrino elettronico è necessario, cliccare su **“crea nuovo file”** e inserire le informazioni nella maschera **“Dati corrispettivi”**, in cui è possibile specificare:

- data;
- aliquota IVA
- natura/ventilazione IVA;
- imponibile/importo;
- imposta.

## INVIO DI UN FILE XML GIÀ PREDISPOSTO DA ALTRA APP

L'altra opzione prevede la **trasmissione di un file già predisposto**: l'utente può procedere caricando il documento nell'apposita maschera, dopo averlo selezionato dalla cartella di riferimento in cui l'ha precedentemente salvato.

Infine, la **funzione di annullamento** permette agli esercenti di intervenire sui dati dello scontrino elettronico già inviati e di individuarli tramite una ricerca per **Id del file**, codice identificativo.

**ADEGUAMENTO DEI "RT" ALLA LOTTERIA**

**Entro il 31.12.2019**, i **registratori telematici** e la **procedura web** devono essere aggiornati ai fini dell'attuazione della c.d. "**lotteria degli scontrini**" (Prov. n. 739122/2019).

Essa richiede, in particolare, che l'esercente sia in grado di:

- **acquisire il "codice lotteria"** comunicato dal cliente;
- **trasmettere all'Agenzia i dati delle operazioni** valide per partecipare alle estrazioni dei premi.



**N.B.:** Il **codice lotteria** costituisce uno "**pseudonimo del codice fiscale**" del cliente e verrà rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e monopoli su richiesta degli interessati, tramite apposito portale.

**PROCEDURA:**

- Il cliente dovrà comunicare tale codice **al momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi**.
- l'esercente, da parte sua, **dovrà essere in grado di acquisire il codice lotteria** per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate.



**N.B.:** per tale ragione, il Prov. 31/10/2019 prevede che, **entro il 31 dicembre 2019**, tutti i modelli di **registratori telematici dovranno essere configurati** per consentire, anche mediante lettura ottica, l'**acquisizione del codice**.

Per quanto riguarda le modalità di "comunicazione" delle operazioni:

- i registratori telematici **genereranno un apposito file XML**, che conterrà i soli dati dei documenti commerciali per i quali è stato comunicato il **codice lotteria**;
- il file sarà poi **trasmesso all'Agenzia delle Entrate** mediante **un nuovo servizio dedicato** (che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici)
- a sua volta, l'Agenzia delle Entrate, operate le necessarie verifiche, **trasmetterà i dati all'Agenzia delle Dogane e monopoli**.

Nell'ambito del file così generato saranno trasmessi, oltre ai dati identificativi del registratore e al codice lotteria del cliente, anche:

- **la denominazione del cedente o prestatore;**
- **l'identificativo, la data e l'ora del documento trasmesso;**
- **l'importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l'importo del corrispettivo non pagato.**



**Nota:** i file verranno generati dal registratore "**in maniera distribuita**" nel corso della giornata e al momento della chiusura.

Con riguardo ai termini di invio, viene stabilito che, onde evitare concentrazioni negli orari di apertura e chiusura dei punti cassa, la trasmissione potrà avvenire **in un orario casuale**, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.



**ATTENZIONE:** Fanno eccezione i **soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria** (es. i medici e le farmacie).

Infatti, **fino al 30 giugno 2020**, i registratori utilizzati da tali soggetti non potranno trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria, **non essendo ancora state individuate soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni in materia di protezione dei dati personali** di cui al Reg. Ue 2016/679. Pertanto, i soggetti che **trasmettono i dati al Sistema TS non acquisiscono il codice lotteria dei clienti**.